

STATUTO

IL PELLICANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALBIGNASEGO PD VIA SAN PADRE
PIO 21

Numero REA: PD - 465453

Codice fiscale: 05410340284

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-10-2021 - Statuto completo;	2
---	---

Il capitale sociale viene sottoscritto e versato dai soci nel seguente modo:

- LA SERRA MICHELA: Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero);
- CARMINATO MICHELE: Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero);
- SPANO FABIANO: Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).

Il capitale iniziale è pertanto pari ad Euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero).

I comparenti dichiarano che dette somme sono state versate nelle casse sociali in denaro contante in data odierna nel rispetto della vigente normativa a mani del Presidente del Consiglio di Amministrazione, signora La Serra Michela, tale nominata nel presente atto costitutivo; i comparenti, pertanto, si danno reciprocamente atto che il capitale sociale è interamente versato e si rilasciano reciproca quietanza per i rispettivi conferimenti.

Il socio Carminato Michele dichiara che la propria quota costituisce proprio bene personale ex art. 179 C.C..

5) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno).

6) Alla signora La Serra Michela viene conferito speciale mandato affinché, da sola e senza necessità di convocare l'assemblea, possa apportare al presente atto e allo statuto ogni eventuale aggiunta, modifica, precisazione o soppressione che potesse essere richiesta dalla competente Autorità per ottenere l'iscrizione del medesimo nel competente Registro delle Imprese e nell'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente.

7) Spese e tasse dell'atto presente, inerenti e conseguenti, che si presumono in complessivi Euro 2.300,00 (duemilatrecento virgola zero zero) sono assunte dalla società.

8) L'organizzazione e il funzionamento della società sono stabiliti nello statuto che viene approvato dai soci nel testo seguente:

"STATUTO

TITOLO I

- DENOMINAZIONE -SEDE -DURATA -

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita - ai sensi del combinato disposto dell'art. 2514 Codice civile, dell'art. 111 septies disp. att. Codice Civile, della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche e integrazioni, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 - una società cooperativa sociale denominata "IL PELLICANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La Cooperativa è di diritto Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 nonché Impresa Sociale ai sensi dell'art. 1, comma 4, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

La Sede è nel Comune di Albignasego (PD) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il compe-

tente Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.

Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Queste ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'Assemblea dei soci.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla L. 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche e integrazioni, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività costituenti l'oggetto sociale finalizzate in via prioritaria alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1 lett. a) L. 8 novembre 1991 n. 381. Retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata, la Cooperativa si propone di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno alle famiglie e alle persone nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, formazione e informazione in materia sanitaria in genere, per assicurare migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale e per prevenire, ridurre e rimuovere condizioni di bisogno, di rischio, di disagio.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa si propone, altresì, di procurare ai propri soci, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali.

A norma della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico come sopra definito nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa ha per oggetto, diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati, le seguenti attività:

- l'organizzazione, lo sviluppo e la gestione dei mezzi per l'esercizio, da parte dei soci cooperatori, delle professioni mediche, infermieristiche e tecnico-medico-infermieristiche e di psicologo;
- l'organizzazione e la gestione - in forma privata e/o convenzionata - di strutture di assistenza sanitaria, socio-sanitaria, medico-infermieristica e di prevenzione, di medicina generale e/o specialistica, ambulatori, poliambulatori, laboratori per analisi e ogni struttura a carattere territoriale volta ad un'efficace azione di tutela della salute e della prevenzione delle malattie;
- la sensibilizzazione della cittadinanza, delle istituzioni e degli enti, privati e pubblici, alle problematiche inerenti la salute pubblica, la prevenzione e la cura delle malattie;
- la promozione, l'organizzazione e la gestione di attività di formazione e coordinamento degli operatori in campo medico, infermieristico e tecnico-medico-infermieristico, di corsi per la formazione integrata del personale assistenziale che opera nelle strutture sanitarie pubbliche e private;
- la promozione, l'organizzazione e la gestione di forme di collaborazione attiva con strutture sanitarie pubbliche e private (comprese - tra le altre - case di riposo e di cura) per la prestazione di servizi medici, assistenziali, specialistici, di attrezzature tecniche e servizi medico-sanitari;
- la promozione, lo sviluppo, la gestione di iniziative e progetti nel campo dell'assistenza medica generica e specialistica;
- la promozione, l'organizzazione e la gestione di servizi sociali, socio-sanitari, educativi, di attività assistenziali, culturali, ricreative, di sostegno, di riabilitazione a favore anche di soggetti emarginati;
- la gestione di servizi residenziali e/o semiresidenziali in strutture proprie della Cooperativa o prese in locazione o comunque affidate ad essa (ad es. Centro educativo diurno, Comunità alloggio, Strutture comunitarie per persone in situazione di marginalità sociale);
- la gestione di attività produttive, commerciali e di servizi, anche per conto terzi, a fini sociali, socio-sanitari, terapeutici attraverso la conduzione di centri di lavoro finalizzati all'avviamento lavorativo dei soggetti svantaggiati al fine di inserimento lavorativo;
- la gestione di attività di formazione, di servizi di consulenza e di iniziative anche promozionali che concorrono al raggiungimento degli scopi sociali;

- la collaborazione con le forze economiche, produttive e sociali incluse le cooperative sociali finalizzate all'inserimento lavorativo, affinché inseriscano nei propri organici persone con iniziali difficoltà che abbiano espresso capacità professionali apprezzabili, anche se limitate, nell'ambito di percorsi formativi messi in atto dalla cooperativa;
- l'attività di pubblicazione di testi, riviste ed ogni materiale di comunicazione sui temi sociali, sanitari, socio-sanitari, in proprio o collegati a federazioni, consorzi e coordinamenti cui la Cooperativa aderisce;
- la promozione e gestione di immobili, fondi ed aree da adibirsi ad attività educative, sociali, socio-sanitarie, ludiche e ricreative;
- ogni attività connessa o affine a quelle indicate.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme e, in particolare, di quelle dettate in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi Albi o elenchi.

La Cooperativa potrà, altresì, assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa potrà, inoltre, compiere tutti gli atti e negozi giuridici (di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria - questi ultimi nel rispetto della vigente normativa primaria e regolamentare e con espressa esclusione di attività nei confronti del pubblico) necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in Associazioni Temporanee di Imprese, per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto. Inoltre la Cooperativa potrà richiedere e utilizzare le provviste e i contributi disposti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali territoriali o da organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa - per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci - può ricevere prestiti da soci, esclusivamente finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla

legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III

- SOCI COOPERATORI -

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

In particolare possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori e precisamente coloro che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;
- b) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche e integrazioni, nei limiti di quanto previsto dalla citata Legge 381/1991, dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e, in quanto compatibile, dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Ricorrendone i presupposti di legge possono altresì essere ammesse come soci cooperatori le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Le modalità di svolgimento delle attività professionali dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento, da approvarsi dall'assemblea dei soci con le maggioranze di cui all'art. 25 comma 3 del presente statuto e in conformità all'art. 6 della L. 3 aprile 2001 n. 142, tenendo conto del-

la natura subordinata o diversa del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi. In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, detto regolamento, tra l'altro, richiama i contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci cooperatori aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato - in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente - il trattamento complessivo loro spettante sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può all'occorrenza dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive e organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci, il Consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio medesimo.

Art. 6 (Quote dei soci cooperatori)

Le partecipazioni sociali sono rappresentate da quote il cui valore nominale non può essere inferiore né superiore ai limiti previsti dalla legge.

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Art. 7 (Vincoli sulle quote e loro trasferimento)

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente di cui al successivo articolo 9 (nove), controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice-

vimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione all'organo arbitrale con le modalità previste ai successivi articoli 37 (trentasette) e seguenti.

Art. 8 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci operatori ai sensi dell'art. 2527 comma 3 del Codice Civile, i cui diritti e obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi - in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero del loro inserimento nell'impresa - soggetti comunque in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 (cinque) del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella Cooperativa.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 (dodici) del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto, tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 13 (tredici) del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali e ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi, il mancato rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa o l'inadeguatezza del socio, alla

luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 9 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- e) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 (trentasette) e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni o enti - ove ricorrano i presupposti di legge - oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, il codice fiscale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti

ti di cui al precedente articolo 5 (cinque), delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 10 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del soprapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare i soci cooperatori lavoratori, oltre a quanto sopra previsto all'art. 5 (cinque), sono ulteriormente obbligati a mettere a disposizione della Cooperativa le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 11 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 12 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere all'organo arbitrale con le modalità previste ai successivi articoli 37 (trentasette) e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il recesso non può essere parziale.

Art. 13 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della Legge 142/2001 e nel caso di socio volontario che abbia cessato in via definitiva l'attività gratuita presso la Cooperativa;
- c) che risulti gravemente, obiettivamente e palesemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico nonché dalle deliberazioni adottate dagli Organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine, non superiore a 60 (sessanta) giorni, per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 120 (centoventi) giorni al versamento

del valore delle partecipazioni sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
e) che svolga attività in concorrenza con la Cooperativa;
f) che assuma una condotta morale o civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa e idonea a recare danno alla stessa;
g) che venga condannato con sentenza penale definitiva per reati infamanti.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare in via definitiva per qualsiasi ragione o causa nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa. L'esclusione è comunicata al socio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione all'organo arbitrale di cui agli articoli 37 (trentasette) e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo: da tale momento il socio non è più ammesso all'esercizio dei diritti sociali.

Art. 14 (Delibere in tema di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione dell'organo arbitrale regolato dagli articoli 37 (trentasette) e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 15 (Liquidazione)

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata a norma del successivo articolo 20 (venti). La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio si è verificato.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, pur ove versato e sussistente nel patrimonio della Società.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 16 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15 (quindici). Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 2 (due) mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 commi 2 e 3 del Codice civile.

Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso della quota in favore dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio deceduto ove questo non sia stato richiesto entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore della quota per la quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, a riserva.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 13 lettere b), c), d), e) ed f) dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata da apposito regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto, ai sensi dell'art. 2536 C.C..

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

- SOCI VOLONTARI -

Art. 18 (Soci volontari)

Possono essere ammessi alla Cooperativa in qualità di soci volontari, ai sensi dell'art. 2 della Legge 8 novembre 1991

n. 381 e successive modifiche e integrazioni, coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

A tal fine essi dovranno presentare apposita domanda, secondo quanto già previsto dall'articolo 9 (nove) del presente statuto, indicando altresì la prestazione di lavoro disponibile, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti predetti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibili l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, in un'apposita sezione del libro dei soci.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'Assemblea per la totalità dei soci.

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente articolo 10 (dieci) del presente statuto nonché quello di prestare la propria attività di lavoro in relazione alla disponibilità data dalla Cooperativa e agli impegni assunti verso di essa, così come previsto da apposito regolamento interno. Per quanto non previsto, si applicano ai soci volontari le disposizioni di legge e quelle del presente statuto riguardanti i soci cooperatori e relative eccezioni, e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche e integrazioni, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e, in quanto compatibili, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

TITOLO V

- PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE -

Art. 19 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore nominale minimo di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) e massimo come previsto dalla legge;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 20 (venti);
- c) dalla riserva formata con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;
- d) dall'eventuale soprapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 10

(dieci);

e) dalla riserva straordinaria;

f) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 20 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura e con le modalità dalla stessa prevista;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea determina altresì, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2545-quinquies C.C., ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, la destinazione degli utili non assegnati.

La Società, quale impresa sociale, ha l'obbligo di redigere e pubblicare il bilancio sociale ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Art. 21 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

In ogni caso l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci cooperatori (né al limite massimo di cui all'art. 3 Legge 3 a-

prile 2001 n. 142 e successive modifiche e integrazioni). A tal fine, l'Organo amministrativo deve riportare separatamente nel bilancio d'esercizio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

1. erogazione diretta;
2. aumento proporzionale della quota detenuta da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa e il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI **- ORGANI SOCIALI -**

Art. 22 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) l'Organo di controllo, se nominato.

Art. 23 (Assemblea dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

L'assemblea dei soci delibera:

- a) sull'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili e dei ristorni;
- b) sull'approvazione dei regolamenti interni;
- c) sulla determinazione del soprapprezzo e della tassa di ammissione dei nuovi soci cooperatori;
- d) sulla nomina degli amministratori e la loro revoca;
- e) sulla nomina, nei casi previsti dalla legge, dell'organo di controllo, dei sindaci, del presidente del collegio sindacale o del revisore e sulla loro revoca;
- f) sulla determinazione del compenso di amministratori, sindaci e revisore;
- g) sull'azione di responsabilità nei confronti di amministratori, sindaci e revisore;
- h) sulle modificazioni dell'atto costitutivo (e/o statuto);
- i) sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- l) sulla nomina dei liquidatori e sui criteri di svolgimento della liquidazione;
- m) sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla

legge o dal presente Statuto.

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale nelle forme di cui al successivo articolo.

Art. 24 (Assemblea - Convocazione)

L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale purchè in Italia.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax o un indirizzo di posta elettronica - o revocano l'indicazione effettuata in precedenza - hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R.).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione - che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione - per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci aventi diritto di voto e tutti gli Amministratori e componenti dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o i componenti dell'organo di controllo, ove nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 25 (Assemblea - Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti dei soci in essa intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, salvo che sia diversamente stabilito dalla leg-

ge o dal presente statuto.

Tanto in prima quanto in seconda convocazione per le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento anticipato, il cambiamento dell'oggetto sociale, il cambiamento del tipo, la fusione e la scissione della società, il trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, le relative deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi diritto al voto.

Art. 26 (Assemblea - Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea nel rispetto della normativa vigente.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, per alzata di mano ovvero per acclamazione.

Art. 27 (Assemblea - Voto - Rappresentanza)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nel versamento della quota sottoscritta.

Ciascun socio cooperatore - sia esso persona fisica o associazione, ente o persona giuridica - ha un solo voto, qualunque sia il valore della sua quota di partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e appartenente alla medesima categoria, che non sia amministratore, sindaco o componente dell'organo di controllo ovvero dipendente della Cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 5 (cinque) soci.

La delega, che dovrà essere conservata agli atti della società, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Art. 28 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente nonchè, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa col voto della maggioranza dei voti dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 29 (Amministrazione)

L'amministrazione della Società è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), secondo quanto deciderà di volta in volta l'Assemblea dei soci al momento della nomina.

L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a non soci, purchè la maggioranza dei membri del Consiglio sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina, e, comunque per un periodo non superiore a tre esercizi nel rispetto dell'art. 2383 comma 2 C.C.; possono essere rieletti.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente.

Art. 30 (Organo Amministrativo - Consiglio di Amministrazione - Competenze e poteri)

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dei soci dalla legge e dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile nonchè, in conformità all'art. 2544 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei suoi componenti oppure a un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 120 (centoventi) giorni gli organi delegati devono riferire all'Organo Amministrativo e all'organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 31 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove purchè in Italia) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli Amministratori in carica, oppure da almeno due componenti dell'organo di controllo, se nominato.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni libe-

ri prima della riunione mediante avviso spedito con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica rispettivamente al numero o all'indirizzo comunicato previamente alla società da ciascun Consigliere) e, in caso di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i componenti dell'organo di controllo, se nominato.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 32 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile, con deliberazione approvata dall'organo di controllo, se nominato, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea dei soci.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dalla decisione dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea dei soci perché provveda alla sostituzione dei mancanti: gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso senza indugio alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 33 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, ove nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 34 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-

sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure a ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 35 (Organo di controllo)

La nomina - con decisione dei soci da adottarsi ai sensi dell'art. 24 (ventiquattro) e seguenti del presente Statuto - dell'organo di controllo, monocratico o collegiale (composto da tre membri effettivi e due supplenti) o del revisore, è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Art. 36 (Compiti dell'organo di controllo - Revisione legale dei conti)

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, sul suo concreto funzionamento e sull'attuazione dello scopo mutualistico.

L'organo di controllo, salvo che non sia previsto diversamente dalla legge, esercita anche la revisione legale dei conti, semprechè i soci, con decisione da adottarsi ai sensi dell'art. 24 (ventiquattro) e seguenti del presente Statuto, non decidano di affidare la revisione legale a un soggetto esterno avente i requisiti di legge.

TITOLO VII

- CONTROVERSIE -

Art. 37 (Clausola arbitrale)

Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e componenti dell'organo di controllo ovvero nei loro confronti, debbono essere risolte mediante arbitrato rituale secondo diritto, amministrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del luogo in cui ha sede la Società, che provvederà alla nomina del-

l'arbitro unico.

Si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, in quanto vigenti.

Art. 38 (Modifiche alla clausola arbitrale)

Le modifiche alla clausola arbitrale devono essere approvate con deliberazione dei soci adottata con la maggioranza di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Art. 39 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sè una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita all'Organo Arbitrale è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -

Art. 40 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 41 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 20 (venti);
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO IX

- DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI -

Art. 42 (Regolamenti)

L'Organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società e i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci con decisione da adottarsi ai sensi dell'art. 24 (ventiquattro) e seguenti del presente Statuto.

Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

Ai sensi dell'art. 2514 del Codice Civile la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore

all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Si applica altresì quanto disposto dall'art. 3 della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche e integrazioni.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 44 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative di cui al Titolo VI del Libro V del Codice civile, quelle di cui alla Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifiche e integrazioni, quelle sulle Cooperative Sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche e integrazioni, quelle di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 nonché, in quanto compatibili, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Per quanto non previsto, a norma dell'art. 2519 del Codice Civile si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Nel caso in cui, nel corso della vita sociale, si accerti l'intervenuta modifica dei parametri previsti dall'articolo 2519 comma 2 del Codice Civile, tale da comportare l'assoggettamento della Cooperativa alle disposizioni sulla società per azioni, gli Amministratori dovranno tempestivamente convocare l'Assemblea per deliberare l'adeguamento del presente statuto a tale disciplina."

Di ciò richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai comparenti i quali lo hanno approvato, confermato e sottoscritto alle ore tredici e trenta minuti.

Scritto prevalentemente a macchina da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno, consta di sette fogli scritti per pagine ventisei e quanto contiene la presente.

F.TO MICHELA LA SERRA

F.TO MICHELE CARMINATO

F.TO FABIANO SPANO

F.TO MARCO SILVA NOTAIO (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.